



NOTE DI CARATTERE GENERALE

- L'applicazione della sanzione pecuniaria aumentata, indicata dall'art. 58 della L.R.T. 3/94, viene effettuata dagli agenti accertatori visionando l'allegato alla licenza di caccia. Per violazioni nuovamente commesse si prende in considerazione violazioni sanzionate dalla stessa lettera del comma 1 dell'art. 58;
- non si sanziona la mancata esibizione dell'allegato alla licenza di caccia di cui all'art. 61 della L.R.T. 3/94, ma se viene accertata una violazione che comporta aumento della sanzione pecuniaria, chiedere al trasgressore di presentare in visione l'allegato prima di contestare la violazione. E' comunque opportuno redigere sul posto verbale di accertamento ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e, ove necessario, verbale di sequestro amministrativo;
- in riferimento al comma 6 dell'art. 32 della L. 157/92, occorre dare notizia, da parte dell'organo accertatore, alla Questura di ogni sanzione amministrativa contestata in violazione all'art. 31 c. 1 lettera A,B,D,F e G della L. 157/92, che corrispondono alle violazioni dell'art. 58 c. 1 lettere A, B, D, F e G (per la lettera G limitatamente alla violazione degli orari consentiti) della L.R.T. 3/94;
- in caso di sequestro penale delle armi ai sensi della L. 157/92, provvedere al sequestro anche delle munizioni.

DATI MODALITÀ PAGAMENTO

- CONTO CORRENTE POSTALE: 001038752109
- CODICE IBAN: IT13 N076 0102 8000 0103 8752 109
- INTESTAZIONE: REGIONE TOSCANA SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRICOLTURA

Comando di Polizia Provinciale di Prato